



Titolo

PROCESSO SPORTIVO IN GENERE – GIUDIZIO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE – REVISIONE - EFFICACIA D SENTENZA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA – SENTENZA PENALE PRONUNCIATA EX ART. 530, COMMA 2, CPP ASSOLUZIONE – VINCOLO AUTOMATICO NEL GIUDIZIO – NON SUSSISTE

Descrizione

Allorché vi sia stata un'assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p., e cioè in quanto “*manca, è insufficiente o contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso ...*” e quindi l'interessato non è stato assolto perché c'è la prova della sua innocenza (art. 530, comma 1) ma in quanto non c'è la prova della sua colpevolezza (art. 530, comma 2), la giurisprudenza di legittimità – nel vagliare l'efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo (art. 654 c.p.p.) - ha chiarito che il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunciata a norma dell'art. 530, comma 2, c.p.p.. (cfr. fra le tante Cass., II sez. civile, 28/2/2022 n. 6593 e Cass., VI sez. civ., 23/10/2018 n. 27326). In sostanza, nel caso di assoluzione ex art. 530, comma 2, non è possibile trarre da un giudicato di assoluzione penale la conseguenza automatica e direttamente vincolante nel diverso giudizio civile della non sussistenza di tutti i fatti posti a fondamento dell'imputazione, dovendo appunto il giudice penale assolvere l'imputato – oltre che nel caso di provata non commissione del fatto o insussistenza dello stesso – anche allorché l'attribuibilità del fatto non sia provata “oltre ogni ragionevole dubbio.

Stagione Sportiva

2022-2023

Numero

n. 87/CFA/2022-2023/D

Presidente

Torsello

Relatore

Anastasi

Riferimenti normativi

art. 530, comma 2, CPP

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0087 CFA del 3 aprile 2023 (Sig. Saverio Columella/Procura Federale)